

C) IMBALLAGGI METALLICI

653. Conclusione del contratto.

La vendita si perfeziona quando la copia della conferma d'ordine, sottoscritta per accettazione dall'acquirente senza modifiche, aggiunte o cancellazioni, sia fatta pervenire, a cura dello stesso, al venditore entro e non oltre il termine di 10 giorni dal suo ricevimento.

654. Consegna.

La consegna della merce all'acquirente si intende in ogni caso eseguita negli stabilimenti del venditore.

In mancanza di diverse istruzioni da parte dell'acquirente, le consegne saranno effettuate con il mezzo che il venditore riterrà più idoneo.

655. Termini di consegna.

I termini di consegna sono indicativi.

La mancata consegna della merce nei termini prefissati dà diritto alla sola risoluzione del contratto, ma non al risarcimento dei danni.

Eventuali termini essenziali di consegna dovranno essere espressamente pattuiti.

656. Imballaggi.

Qualora gli imballaggi fossero a rendere, lo saranno, secondo i termini convenuti e in ogni caso non appena utilizzate le merci oggetto della conferma d'ordine, a cura e spese dell'acquirente, in quanto di proprietà del venditore.

L'acquirente, per tutto il tempo in cui essi si trovano presso i suoi magazzini, si impegna alla diligente loro conservazione in locali adatti, secondo le norme che regolano il deposito a custodia, con divieto di qualsiasi utilizzazione, rimanendo responsabile anche di ogni eventuale danno che venisse in essi riscontrato.

E' data facoltà al venditore di inviare suoi incaricati a esaminare lo stato e il modo di conservazione degli imballaggi nei locali o magazzini dell'acquirente.

657. Reclami.

Gli eventuali reclami devono essere inviati al venditore per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della merce e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del c.c.

658. Responsabilità del venditore.

Il venditore non risponde delle compatibilità dei prodotti confezionati in contenitori, scatole, chiusure o contenitori aventi chiusure di sua fabbricazione: o, comunque, di qualsiasi altro uso dei contenitori o delle chiusure suindicati, limitando la sua garanzia all'osservanza delle caratteristiche tecniche pattuite.

Spetta all'acquirente di controllare prima dell'uso se i contenitori o le chiusure sono idonei alla conservazione dei prodotti da immettere negli stessi.

Il venditore non risponde dell'uso che verrà fatto dei suoi contenitori e chiusure, non essendo tenuto a conoscere la loro destinazione e le modalità di impiego da parte dell'acquirente.

Il venditore non è, inoltre, responsabile per le litografie da realizzare sui contenitori e chiusure, nonché per i marchi di fabbrica, nomi, diciture varie, stemmi, disegni, ecc., richiesti o applicati dall'acquirente, impegnandosi quest'ultimo a rilevare indenne il venditore da ogni azione a qualsiasi titolo intentata da terzi.

Il venditore si riserva la facoltà di rifiutare o di non continuare le forniture qualora ritenga che i marchi, i nomi, le diciture, i disegni, ecc., siano in contraffazione o eventualmente soggetti ad azione di concorrenza sleale, ecc., ferma comunque restando l'esclusione di ogni sua responsabilità al riguardo.

659. Tolleranza.

E' ammessa normalmente una percentuale di scarto sul totale della merce consegnata nella misura dell'1%.

E' del pari ammessa una tolleranza, in più o in meno, del 10% sui quantitativi ordinati.

660. Prezzi di vendita.

I prezzi di vendita si intendono riferiti ai costi della manodopera e dei diversi materiali e servizi occorrenti per la produzione della merce ordinata, in vigore al momento in cui si è perfezionato il contratto.

Rilevanti variazioni dei costi suddetti, o degli uni o degli altri, che intervengano successivamente alla stipulazione del contratto, danno facoltà alle parti di richiedere l'applicazione di una conseguente proporzionale variazione dei prezzi di vendita sulle forniture in corso di esecuzione, che avverrà nelle proporzioni e sulla base dei parametri elaborati dalle Associazioni di categoria.

Dette proporzioni e parametri potranno essere preventivamente stabiliti nelle clausole particolari che regolano la compravendita.

Di quanto sopra la parte darà comunicazione all'altra per lettera raccomandata e le variazioni di prezzo avranno effetto immediato, e cioè dalla data di detta comunicazione, salva la facoltà per la controparte di recedere dal contratto per la parte non fabbricata.

661. Pagamento.

Il pagamento della merce deve essere effettuato alla sede del venditore.